

7 Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC), RS 914.11

7.1 Situazione iniziale

Nel presente pacchetto di ordinanze si propone di sottoporre a revisione totale l'ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1) nonché di abrogare l'ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OIMSC; RS 913.211) in quanto viene integrata nell'OMSt. Le disposizioni dell'OIMSC pertinenti all'OMSC vengono quindi inserite nell'allegato dell'OMSt.

Le disposizioni dell'OMSC e quelle dell'OMSt vengono armonizzate.

7.2 Sintesi delle principali modifiche

Per motivi pratici vengono adeguati i criteri per definire le aree in cui la gestione è a rischio. Secondo la proposta di modifica, a partire dalla zona di montagna III le dimensioni dell'azienda necessarie sono ridotte a 0,60 USM per non compromettere la gestione.

Con l'abrogazione dell'OIMSC la matrice per la valutazione del rischio dell'insediamento è integrata nell'OMSC come allegato.

Le disposizioni relative ai mutui per ovviare a difficoltà finanziarie non imputabili al gestore o per la conversione dei debiti vengono armonizzate. Per queste due misure sono necessarie una formazione di base professionale come agricoltore con attestato federale di capacità, una formazione professionale come contadina/responsabile d'economia domestica con attestato professionale federale o la gestione efficiente dell'azienda durante almeno tre anni e documentata.

Nella sostanza imponibile tassata i terreni edificabili sono già valutati in base alle prescrizioni cantonali. Come semplificazione amministrativa, il valore patrimoniale dei terreni edificabili non deve più essere corretto con il valore venale alle condizioni locali. È anche specificato come deve essere considerata la sostanza delle persone giuridiche, di una società di persone nonché dei richiedenti coniugati o in un'unione domestica registrata.

Alle aziende efficienti non devono essere poste limitazioni per la conversione dei debiti. Dall'ultima riconversione dei debiti devono passare tre anni prima di poter presentare un'altra domanda (anziché dieci come finora).

In caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell'azienda, il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale può essere trasferito al successore. Per non ostacolare il processo di vendita o affitto devono essere garantite esclusivamente la sostenibilità dell'onere e la sicurezza richiesta. Non vengono poste altre condizioni.

Viene disciplinata in maniera uniforme la possibilità di differire o sospendere, entro i termini massimi, il rimborso dei mutui accordati conformemente all'articolo 1 capoverso 1.

7.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 2 Dimensioni minime dell'azienda

Le dimensioni dell'azienda agricola del richiedente devono essere di 1,0 USM. Ciò non riguarda le aziende situate in un'area a rischio. In questo caso le dimensioni necessarie sono ridotte a 0,60 USM.

Le dimensioni dell'azienda continuano a essere calcolate con i coefficienti USM dell'ordinanza sulla terminologia agricola e dell'ordinanza sul diritto fondiario rurale.

Per motivi pratici vengono adeguati i criteri per definire le aree in cui la gestione è a rischio. L'importo dei canoni d'affitto, l'aumento dei terreni incolti o l'aumento del sottobosco e del bosco non sono criteri attuabili nella prassi (art. 2 cpv. 1 OIMSC). Perciò si propone che a partire dalla zona di montagna III

le dimensioni dell'azienda necessarie siano ridotte a 0,60 USM per non compromettere la gestione. Soltanto il 15 per cento delle aziende agricole in Svizzera si trova nelle zone di montagna III e IV. In queste zone è situato il 58 per cento della superficie agricola utile con una declività superiore al 18 per cento. Nella zona di montagna IV addirittura l'81 per cento della superficie agricola utile ha una declività superiore al 18 per cento. In queste condizioni la gestione delle superfici è molto impegnativa e poco attrattiva.

La matrice per la valutazione del rischio dell'insediamento contenuta nell'OIMSC è integrata nell'OMSC come allegato.

Queste disposizioni sono armonizzate con l'OMSt.

Articolo 3

Queste disposizioni sono integrate nell'articolo 2.

Articolo 4 Requisiti personali

Le esigenze relative alla formazione sono disciplinate in modo chiaro come nell'OMSt. Il riferimento alle esigenze relative alla formazione dell'ordinanza sui pagamenti diretti è superfluo e viene eliminato.

Di norma, sono le persone fisiche a poter ricevere un aiuto finanziario. Se il richiedente è una persona giuridica, deve soddisfare le condizioni relative al capitale e ai diritti di voto. Questa è la normativa e la prassi attualmente in vigore.

Come avviene già oggi, il gestore di un'azienda agricola deve avere una formazione agricola o una qualifica equivalente in una professione agricola speciale.

L'UFAG stabilirà anche in futuro i contenuti e i criteri di valutazione per una gestione aziendale efficiente in una circolare. La circolare dell'UFAG n. 4/2017 resta dunque valida fino a nuovo avviso.

Queste disposizioni sono armonizzate con l'OMSt.

Articolo 5 capoversi 2 e 3

Se la sostanza imponibile tassata del richiedente supera 600 000 franchi, non viene concesso alcun mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale conformemente all'articolo 1 lettere a (difficoltà finanziarie non imputabili al gestore) e b (conversione dei debiti).

Nella sostanza imponibile tassata i terreni edificabili sono già valutati in base alle prescrizioni cantonali. Come semplificazione amministrativa, il valore patrimoniale dei terreni edificabili non deve più essere corretto con il valore venale alle condizioni locali.

È specificato come deve essere considerata la sostanza delle persone giuridiche, di una società di persone nonché dei richiedenti coniugati o in un'unione domestica registrata. È determinante la media aritmetica della sostanza imponibile tassata delle persone fisiche coinvolte.

Queste disposizioni sono armonizzate con l'OMSt.

Articolo 6 capoverso 4

Alle aziende efficienti non devono essere poste limitazioni per la conversione dei debiti. Dall'ultima riconversione dei debiti devono passare tre anni prima di poter presentare un'altra domanda (anziché dieci come finora). Il termine di attesa è armonizzato con il capoverso 1.

Articolo 11 capoversi 1 e 2

Su richiesta del Cantone, nel corso della durata del mutuo va presentata la contabilità. I Cantoni hanno facoltà di richiedere la contabilità aziendale o quella fiscale. Questa condizione può essere imposta liberamente per mutui al di sopra o al di sotto dell'importo limite di cui all'articolo 10 capoverso 2.

Per le aziende che hanno effettuato soltanto una registrazione fiscale minima, il Cantone può richiedere una contabilità ordinaria.

Articolo 13 capoverso 3

In caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell'azienda, il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale può essere trasferito al successore. Non ha però alcun senso che questi debba adempiere le condizioni di cui agli articoli 2–7, perché ciò non farebbe altro che rendere più difficile il processo di vendita o affitto. Analogamente a quanto prescritto nell'OMSt, devono essere garantite esclusivamente la sostenibilità dell'onere e la sicurezza richiesta.

Articolo 14 Rimborso

Viene disciplinata in maniera uniforme la possibilità di differire o sospendere, entro i termini massimi, il rimborso dei mutui accordati conformemente all'articolo 1 capoverso 1.

7.4 Ripercussioni

7.4.1 Confederazione

Gli importi messi a disposizione a titolo di aiuto per la conduzione aziendale aumenteranno probabilmente in misura molto limitata, perché il limite della sostanza si applica solo a poche aziende. La sostanza imponibile tassata delle aziende agricole non è nota. I terreni edificabili vengono valutati in maniera diversa dai vari Cantoni. L'aiuto per la conduzione aziendale è finanziato attraverso un fondo di rotazione, a carico della Confederazione e dei Cantoni. Il rimborso dei mutui in corso da parte delle famiglie contadine permette di finanziare i nuovi aiuti per la conduzione dell'azienda.

7.4.2 Cantoni

Le proposte comportano una semplificazione amministrativa nel trattamento delle pratiche, in particolare grazie all'armonizzazione delle disposizioni contenute nelle diverse ordinanze.

7.4.3 Economia

Le misure contribuiscono a ridurre l'indebitamento delle aziende.

7.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche delle disposizioni non tangono il diritto internazionale.

7.6 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

7.7 Basi legali

All'articolo 79 capoverso 2 LAgr il legislatore attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli per la concessione di mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.